

Super Ace: al via le comunicazioni

E' partita il 20 novembre 2021 la richiesta del credito d'imposta da Super Ace spettante alle imprese che hanno effettuato **incrementi di patrimonio** netto nel 2021.

L'Agenzia delle Entrate dà, in genere, conferma dell'apertura del canale telematico con apposita comunicazione sul proprio sito internet, ma l'adempimento può essere gestito con una certa "serenità", posto che non è in alcun modo previsto che l'attribuzione del credito segua una priorità legata all'ordine di presentazione.

La comunicazione è presentata **esclusivamente in via telematica**, in proprio o tramite un intermediario abilitato, utilizzando l'apposito software (che a tutt'oggi, tuttavia, non risulta disponibile).

Il modello è semplice, presentando pochi dati sintetici, tra i quali i principali riguardano la tipologia di soggetto richiedente, la variazione in aumento del capitale proprio, il rendimento nozionale computato con il coefficiente agevolato del 15% e il credito d'imposta conseguente.

Occorre inoltre compilare il quadro A, riferito alle attestazioni antimafia, se il credito d'imposta richiesto è superiore a **150.000 euro** (per le società di capitali, ciò corrisponde a incrementi netti superiori a circa 4,2 milioni di euro); le specifiche tecniche al provvedimento di attuazione della disciplina recano l'importante annotazione per cui, se lo stesso beneficiario presenta anche in tempi successivi più comunicazioni che, nel loro complesso, portano a superare la soglia di 150.000 euro, la compilazione del quadro A è obbligatoria per la prima comunicazione che comporta lo "sforamento".

Le stesse specifiche tecniche confermano, poi, che il credito

d'imposta è determinato applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef non solo se il beneficiario è una persona fisica (impresa individuale), ma anche se esso è una società di persone.

La compilazione del modello da parte delle imprese che possono contare su un unico movimento (si tratta, tipicamente, dell'utile del 2020 accantonato a riserva, o di un versamento da parte dei soci) è semplice, dovendosi indicare il mero importo numerico di tale aumento del patrimonio netto (per i versamenti, ciò è di molto semplificato in virtù della previsione espressa dell'art. 19 del Dl 73/2021 per cui, per il solo 2021, essi rilevano sempre per l'intero ammontare, senza necessità di effettuare raggugli *pro rata temporis*).

Qualche dubbio in più riguarda le situazioni in cui, a fronte di uno o più movimenti positivi, ve ne siano alcuni di segno negativo (distribuzioni di riserve ai soci, acquisto di azioni proprie, ecc.); in assenza di indicazioni da parte della norma di riferimento, la comunicazione presentata dovrebbe fotografare la situazione al momento di presentazione, pur se i movimenti negativi sono compensati da successivi incrementi.

Quindi, per la società che abbia accantonato l'utile del 2020 per 900.000 euro, distribuito a settembre del 2021 una riserva per 350.000 euro e sia in procinto di effettuare un aumento di capitale (con versamento integrale) di 400.000 euro nel dicembre del 2021, la strada più corretta dovrebbe essere quella di effettuare:

- una prima comunicazione, in cui si dichiara la variazione netta di 550.000 euro;
- una seconda comunicazione, in cui si dichiara l'aumento di capitale di 400.000 euro.

La possibilità di presentare più comunicazioni successive (come nel semplice esempio di cui sopra) è espressamente ammessa dall'art. 3.3 del provv. Agenzia delle Entrate n.

238235/2021.

La norma non prende invece in considerazione la possibilità di sfruttare la super Ace in parte quale credito d'imposta e in parte in sede di dichiarazione annuale (come potrebbe essere, nel caso di cui sopra, per l'incremento dovuto all'aumento di capitale), pur se ciò dovrebbe ritenersi pacificamente ammesso, e da gestire con appositi campi di raccordo nella dichiarazione Redditi 2022.

Per le imprese che presentano l'istanza, l'Agenzia delle Entrate (Centro Operativo di Cagliari) si riserva un tempo sino a 30 giorni per comunicare il riconoscimento o il diniego del credito: realisticamente, l'orizzonte temporale per effettuare la compensazione è quello dei versamenti del 16 dicembre 2021, o dell'acconto Iva, salvo risposte celeri che possano arrivare in tempo per il secondo acconto Irpef/Ires/Irap del 30 novembre 2021.

Possibili sia la rinuncia integrale che la rettifica

Come espressamente previsto dalle disposizioni attuative, inoltre, una volta inoltrata l'istanza i richiedenti possono rinunciare integralmente al credito richiesto, ovvero rettificare i dati in precedenza comunicati (in questo caso, restano validi gli utilizzi del credito d'imposta sino a concorrenza del minor importo tra il credito risultante dalla comunicazione originaria e quello risultante dalla comunicazione rettificativa).

La comunicazione della rinuncia o della rettifica avviene dietro presentazione del modello, nel quale si indica il protocollo attribuito dal servizio telematico alla comunicazione originaria.

(MF/ms)